Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 7 giugno 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 127 del 7 giugno 1947:

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Cambio corrente alla data del 28 marzo 1947 applicabile per la determinazione del valore in lire italiane dei titoli esteri ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Valori medi dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Valore attuale al 28 marzo 1947 della rendita vita intera di una lira per anno posticipata, da tenersi in calcolo, per la determinazione del valore dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, che cesseranno con la morte del redditurio, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Aumento da apportare al valore attuale al 28 marzo 1947 della rendita posticipata, risultante dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 28 maggio 1947 per ottenere quello di una rendita anticipata, o posticipata o anticipata pagabile in rate frazionate.

(2530)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 409.

Assegnazione di un contributo straordinario a favore dell'Università di Camerino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario, da parte dello Stato, di L. 2.000.000 a favore della libera Università di Camerino.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 160. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 410.

Determinazione del prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Visto il decreto 2 febbraio 1946 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, recante la determinazione del prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1946;

Visto il provvedimento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, relativo ai prezzi dello zucchero di produzione nazionale 1946-47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1947;

Vista la deliberazione 19 dicembre 1946 del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze ed il tesoro, e per l'industria e commercio;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Alle barbabietole da zucchero conferite nella campagna 1946 alle fabbriche di zucchero e distillerie è attribuito, nel costo di produzione dello zucchero, il prezzo di L. 25,35 per il grado polarimetrico.

L'importo ricavato dall'applicazione del prezzo sopra detto è destinato alla corresponsione di L. 25,10, per grado polarimetrico, alle bietole conferite alle fabbriche dell'Italia centrale e settentrionale; di L. 30, per grado polarimetrico, alle bietole conferite allo zuccherificio di Latina; di L. 500 per quintale, alle bietole conferite allo zuccherificio di Jesi e di L. 500 e 600 al quintale, rispettivamente per le bietole provenienti da coltivazioni irrigue e non irrigue, conferite allo zuccherificio di Capua.

La differenza tra i prezzi innanzi detti e quelli stabiliti nel decreto 2 febbraio 1946 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è a carico del prezzo di vendita dello zucchero riconosciuto agli industriali con la delibera del 19 dicembre 1946 del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi e sarà, a cura di ciascuna fabbrica, liquidata entro il 31 gennaio 1947 ai bieticoltori conferenti in ragione rispettivamente del saccarosio o del numero di quintali di barbabietole consegnate.

Art. 2.

Le liquidazioni eventualmente già effettuate in contrasto con le norme di cui al precedente articolo dovranno essere rivedute per uniformarle alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Segni — Campilli — Morandi

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 156. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 aprile 1947, n. 411.

Retribuzioni al personale insegnante e non insegnante addetto ai corsi semestrali universitari per studenti reduci ed assimilati

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, con il quale sono stati istituiti i corsi straordinari per studenti universitari reduci ed assimilati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 56, con il quale è stato modificato l'art. 8 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

I corsi straordinari per studenti universitari reduci ed assimilati istituiti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, comportano almeno 25 ore di lezioni.

Per ogni corso spettano al personale addettovi i seguenti emolumenti:

1) al direttore: L. 15.000;
2) ai professori, di ruolo e incaricati: L. 10.000;
3) agli aiuti e assistenti e al personale amministrativo: L. 8000;
4) ai tecnici: L. 6000;
5) ai subalterni ed assimilati: L. 5000.

Art. 2.

Per il primo e il secondo corso compete ai direttori dei corsi ed ai professori, di ruolo ed incaricati, in aggiunta al compenso previsto dall'art. 8, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, un supplemento globale di L. 2000 per ogni corso.

Per ogni ora di lezione dei corsi di cui al precedente comma spetta al personale aiuto ed assistente ed a quello tecnico un compenso, rispettivamente, di L. 150 e di L. 100, oltre ad un compenso globale di L. 2000 per ogni corso.

Per ognuno dei corsi predetti spetta al personale amministrativo e a quello subalterno od assimilato un compenso globale rispettivamente, di L. 8000 e di L. 5000.

Art. 3.

Lo Stato rimborsa alle università e agli istituti interessati:

a) tutte le competenze dovute, a norma del presente decreto e dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, al personale addetto ai corsi;

b) le spese generali per il funzionamento di ciascun corso.

A tal fine lo Stato corrisponderà, per ciascun corso un assegno pari al 5 % dell'ammontare complessivo delle competenze dovute al personale addettovi.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 161. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 412.

Protrazione dell'efficacia delle norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola « non trasferibile ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 17;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 17, continuano ad avere efficacia fino al 15 ottobre 1947, limitatamente ai titoli previsti dal predetto decreto emessi anteriormente al 25 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 ottobre 1946. Esso entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 413.

Sostituzione dell'art. 19 dello statuto organico dell'Ente Circoli della Marina ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, che istituisce l'Ente « Circoli della Marina » e ne approva il relativo statuto organico, modificato dal regio decreto 22 giugno 1939, n. 1256;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 19 dello statuto organico dell'Ente « Circoli della Marina », approvato con regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935 e modificato con regio decreto 22 giugno 1939, n. 1256, è abrogato e sostituito con il seguente:

« Art. 19 - Quote sociali. — Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al versamento delle seguenti quote mensili, in relazione al grado rivestito:

ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti.	L. 64
capitani di vascello e gradi corrispondenti .	» 55
capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti	» 45
tenenti di vascello e gradi corrispondenti .	» 40
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	» 36
guardiamarina e gradi corrispondenti .	» 32

I soci civili funzionari delle Amministrazioni statali sono tenuti al pagamento della quota in relazione al grado rivestito.

I soci civili che non siano funzionari dello Stato versano la quota fissata dal regolamento interno di ogni circolo nel limite massimo di L. 64 mensili, oltre la tassa di ammissione di L. 1000.

Le quote degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono versate alla fine di ogni mese all'Ente « Circoli della Marina » direttamente dalle autorità che li amministrano, tramite le competenti Direzioni, Sezioni o Uffici di commissariato.

I soci abbonati o aggregati sono tenuti a versare anticipatamente un semestre di quote sociali presso il Circolo di iscrizione.

Gli uffici di segreteria e ragioneria delle singole sedi provvedono ad inviare l'importo delle quote alla presidenza dell'Ente, detraendone l'ammontare di quelle pagate dai soci aggregati, che rimangono definitivamente acquisite ai singoli Circoli ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Atti del Governo registro n. 8, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 aprile 1947, n. 414.

Istituzione della carica di segretario generale presso il Ministero degli affari esteri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1907, n. 862;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 25 agosto 1932, n. 1086;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore ad Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe, è preposto sotto l'alta direzione del Ministro e col titolo di segretario generale, al coordinamento e alla trattazione degli affari e al funzionamento degli uffici e servizi, che costituiscono l'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1086.

Art. 2.

La carica di segretario generale è conferita con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Al segretario generale può essere contemporaneamente affidata una Direzione generale.

Art. 3.

Al segretario generale potrà essere eventualmente concessa un'indennità di carica da determinarsi con provvedimento legislativo.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria al presente decreto e con esso incompatibile è abrogata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 aprile 1947, n. 415.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado 4° del Ministero dell'industria e del commercio a disposizione dell'Azienda generale italiana petroli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, con cui è stata costituita l'Azienda generale italiana petroli;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 e l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Considerato che l'importanza dei compiti e delle finalità affidate all'Azienda predetta rende opportuno che un funzionario appartenente al ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio sia messo a disposizione dell'Azienda stessa, e si deve pertanto provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria ed il commercio è autorizzato a mettere a disposizione dell'Azienda generale italiana petroli in Roma, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sarà collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

La suddetta facoltà cesserà di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Azienda generale italiana petroli, in applicazione del precedente comma, rientrerà in ruolo o cesserà comunque di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Ferma restando la facoltà di cui all'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di effettuare promozioni in soprannumero nei gradi inferiori, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori, il posto che si renderà disponibile nel grado 4° del ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e del commercio, in dipendenza del collocamento fuori ruolo disposto ai sensi del precedente art. 1, non può essere conferito.

Art. 3.

Gli assegni dovuti al funzionario collocato fuori ruolo, ai sensi del precedente art. 1, passano a carico dell'Azienda generale italiana petroli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1947

DE NICOLA

MORANDI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con

decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino;

Decreta:

Il prof. Paolo Ricaldone è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, per il biennio 1947-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Lucca in Fabbriche di Vallico, frazione del comune di Trassillico (Lucca), contro chiusura dello sportello di Campolemisi, frazione di Vergemoli.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Fabbriche di Vallico, frazione del comune di Trassillico (Lucca), contro chiusura dello sportello di Campolemisi, frazione di Vergemoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1947

(2331) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata alla capitalizzazione, presentata dalla Società anonima assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata alla capitalizzazione e le relative condizioni generali e speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni generali e speciali di polizza presentate dalla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa combinata speciale a premio annuo costante, relativa all'assicurazione di un capitale crescente pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, ovvero immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 12 maggio 1947

(2320) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.

Nomina di un deputato supplente della Deputazione della Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1947, numero 32, con il quale sono state costituite le Deputazioni di borsa per l'anno 1947;

Vista la lettera 24 aprile 1947, n. 52527, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia ha partecipato che l'ing. Natale Balsamo, nominato deputato supplente, per l'Istituto di emissione, presso la Deputazione della Borsa valori di Genova, è deceduto;

Visto che la Banca suddetta ha segnalato per la sostituzione dell'ing. Balsamo il sig. Virgilio Cimaschi;

Decreta:

Il signor Virgilio Cimaschi è nominato deputato supplente, per l'Istituto di emissione, della Deputazione della Borsa valori di Genova, in sostituzione dell'ing. Balsamo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1947

(2388) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Apertura di dipendenze in Monza ed in Agrate Brianza (Milano) del Piccolo credito artigiano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Piccolo credito artigiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Piccolo credito artigiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire proprie dipendente in Monza ed in Agrate Brianza (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Bolzano della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Bolzano « zona popolare », via Torino, n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Stradella (Pavia) della Banca popolare di Novara, con sede in Novara.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Stradella (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in San Michele Salentino della Banca sanvitese, con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca sanvitese, società per azioni con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca sanvitese, società per azioni con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in San Michele Salentino, provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 26 maggio 1947:

Porrera Lorenzo, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Santo Stefano Belbo, stesso distretto;

Repetti Vittorio, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Lavagna, stesso distretto;

D'Alfonso Gaetano, notaio residente nel comune di Ripacandida, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Rionero in Vulture, stesso distretto;

De Turcis Giovanni, notaio residente nel comune di Corigliano Calabro, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Santa Teresa di Riva, distretto notarile di Messina;

Franchi Carlo, notaio residente nel comune di Pola, è traslocato nel comune di Schio, distretto notarile di Vicenza.

(2503)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (P.G.S.)

RAZIONAMENTO CONSUMI

Avviso a tutti i Comuni della Repubblica, alle Prefetture ed alle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral)

A decorrere dal 1° luglio 1947 le forniture degli stampati occorrenti ai Comuni della Repubblica, per il servizio del razionamento dei consumi, saranno eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato (I.P.S.).

Le Sepral, come per il passato, continueranno ad approvare i preventivi degli stampati e fino al 15 giugno prossimo li restituiranno direttamente ai Comuni. Dopo tale data, sempre con l'approvazione, saranno invece inviati direttamente al P.G.S., il quale, dopo l'esame, in rapporto alle forniture già effettuate ad ogni Comune, ne curerà l'invio all'I.P.S., il quale provvederà alla spedizione degli stampati.

I preventivi debbono essere rimessi al P.G.S. in doppia copia.

Sui preventivi, presentati per l'approvazione dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 15 giugno 1947, le Sepral con apposita dichiarazione, convalideranno la data di approvazione del preventivo.

La cancelleria verrà fornita dalle ditte private, come per il passato, su preventivo approvato dalle Prefetture, ricordando che l'ammontare della cancelleria per un anno, non potrà superare 1/15 della somma fissata per ogni Comune, come è disposto nella circolare a stampa del Provveditorato generale dello Stato n. 16 del 26 dicembre 1946. E' fatta eccezione per le carte: vergatina bianca per macchina da scrivere, per ciclostile, rigata protocollo ed uso bollo, che saranno fornite dall'I.P.S. e le relative richieste saranno incluse nel preventivo per gli stampati.

Si avvertono infine i Comuni che tutti i preventivi, non ancora inviati unitamente alle fatture per il pagamento, approvati dalle Prefetture prima del 26 luglio 1946, dovranno portare, da parte delle Prefetture, la conferma che l'approvazione è avvenuta prima del 26 luglio 1946.

Infine, si fa obbligo ai Comuni di sollecitare le ditte perchè, le forniture in corso e quelle autorizzate fino al 15 giugno 1947, siano ultimate entro il 31 luglio 1947 e le relative fatture, con i preventivi, siano rimesse al P.G.S. entro il 31 agosto 1947.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(2472)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1947 - N. 109

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,28 7	S. U America	100 —
Brasile	5,451	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	957,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.806 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	244 —

Rendita 3,50 % 1906	77,60
Id 3,50 % 1902	77,50
Id 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	89 —
Redimibile 3,50 % 1934	72,25
Id 3,50 % (Ricostruzione)	81,15
Id 5 % 1936	88,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,25
Id 5 % (15 febbraio 1950)	93,925
Id 5 % (15 settembre 1950)	93,75
Id 5 % quinq 1950 (3ª serie)	93,90
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	93,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,90
id 5 % convertiti 1951	93,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.